



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 26/2022

(PROC. P.A. 56/2020)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'Ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

Avv. Simone Colla – Componente - Relatore

per decidere in ordine al deferimento della Signora **Simona BIVONA** (Codice FISE n. 000C6DC7)

PREMESSO CHE

con atto di incolpazione del 19.5.2022 la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale la Sig.ra Simona Bivona per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:

- 1) Art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali;*
- 2) Art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari [...] i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*
- 3) Art. 1, comma 3, del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui *“ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati o partecipanti a qualsiasi titolo alle manifestazioni sportive sotto l'egida federale”;*
- 4) Art. 10 dello Statuto Federale.



Federazione Italiana Sport Equestri

L'indagine della Procura Federale prendeva spunto dalla segnalazione pervenuta in data 08.8.2020, relativa al presunto comportamento irrispettoso posto in essere dalla sig.ra Simona Bivona nei confronti dei tesserati presso l'A.S.D. Equilandia di Castelvetro in data 05.7.2020 durante il concorso tenutosi a Palermo, allorché all'esito del percorso netto della figlia [OMISSIS], si sarebbe rivolta verso i signori [OMISSIS] e altri, tra cui anche tesserati di minore età, ai quali tutti aveva esibito "il dito medio" e in data 24.5.2020 durante il concorso di Segesta, allorché avrebbe pubblicamente ingiuriato il Sig. [OMISSIS].

Le successive indagini avrebbero confermato la sussistenza dei suddetti comportamenti irrispettosi da parte della sig.ra Simona Bivona nei confronti di soggetti tesserati.

L'episodio del "dito medio" al concorso di Palermo risulterebbe comprovato dalle dichiarazioni dei Signori: [OMISSIS] (*"...al termine del percorso della figlia si era espressamente rivolta verso di noi e ci aveva mostrato il dito medio con molto vigore. Eravamo a circa 4/5 metri di distanza e l'hanno vista tutti anche i bambini per i quali non è stato un bell'esempio..."*), [OMISSIS] (*"...al termine della gara, la Bivona faceva espressa esposizione del dito medio rivolgendolo verso di noi..."*) e [OMISSIS] (*"...quando la figlia ha terminato ha iniziato a riprendere me e gli altri di Equilandia che stavamo assistendo, mostrandoci il dito medio della mano destra"*).

Le ingiurie durante il concorso di Segesta risulterebbero invece comprovate dalle deposizioni dei Signori: [OMISSIS] (*"...Io ero seguita dal mio istruttore [OMISSIS]. Ad un certo punto, mentre ero concentrata sul lavoro con il mio cavallo, venivo distratta dalla voce della sig.ra Bivona, la quale urlava "merda", "sei una merda" rivolta al mio istruttore..."*) e [OMISSIS] (*"Io mi trovavo a piedi all'esterno del campo prova, in attesa del mio turno per entrare e ho sentito la signora Bivona dire parolacce "merda" secondo me rivolte al sig. [OMISSIS]..."*).

L'avviso di conclusione delle indagini e contestuale intendimento di deferimento veniva notificato in data 20.04.2022, senza che pervenissero memorie difensive o richieste da parte dell'odierna Deferta.

In data 17.7.2022, a seguito del deferimento, l'innocente depositava al Tribunale memoria difensiva a ministero dell'Avv. Valeria Maria Lo Schiavo del Foro di Reggio Calabria. In essa, la Difesa eccepeva il superamento dei termini previsti dal nuovo Regolamento Di Giustizia FISE e contestuale prescrizione di qualunque azione penale nei confronti della Sig.Ra Bivona Simona.



Federazione Italiana Sport Equestri

Sul punto, osservava che l'avviso di conclusione delle indagini e contestuale intendimento di deferimento erano stati trasmessi dalla Procura Federale alla Dott.ssa Bivona in data 20.4.2022, per fatti e circostanze relative ad una segnalazione del luglio 2020 [*rectius*: segnalazione di agosto 2020, per fatti avvenuti tra il maggio ed il luglio 2020 ndr], laddove l'art. 65 del *nuovo* Regolamento di Giustizia Fise, sarebbe stabilito il dovere del Procuratore Federale di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia, a tal fine provvedendo ad iscrivere nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti senza indugio e comunque entro il termine di trenta giorni.

In particolare, l'art. 65.4 del *nuovo* Regolamento di Giustizia FISE (in prosieguo anche "RdG") preciserebbe inoltre che *la durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante* e che *"su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione"*.

Da quanto sopra, la Difesa deduceva che *in assenza di altre proroghe oltre quella portante la data del 29.10.2020 [...] non vi è dubbio alcuno che l'azione penale, nei confronti della Sig.Ra Bivona, doveva essere esercitata entro quaranta giorni dall'iscrizione del nominativo dell'indagata nella piattaforma informatica, al contrario, per come immediatamente riscontrabile dall'intendimento di deferimento ed atti successivi, ciò non accadeva, anzi lo svolgimento del procedimento in oggetto, conclusasi la fase di indagine, rimaneva sopito per ben due anni*. Tra l'altro, in caso di necessità di compiere successivi atti di indagine, nonché di usufruire dei termini supplementari previsti dalla norma citata, all'interno del fascicolo avrebbero dovuto essere presenti le relative istanze congruamente motivate ed inoltrate dal Procuratore Federale alla Procura Generale dello Sport e non soltanto le contestuali autorizzazioni, al che sarebbe stato necessario *entrare in possesso delle disposizioni atte a consentire proceduralmente il provvedimento in oggetto*, nonché il susseguente esercizio dell'azione disciplinare nei termini stabiliti. Chiedeva per questo l'acquisizione di copia conforme all'originale del registro relativo all'iscrizione della notizia di reato all'interno della piattaforma informatizzata CONI, per come statuito dall'art. 65.2 del *nuovo* Regolamento di Giustizia Fise, il quale stabilisce che il Procuratore



Federazione Italiana Sport Equestri

Federale iscrive nell'apposito registro dei soggetti sottoposti a indagini, senza indugio e comunque entro il termine di trenta giorni, le notizie di fatti o atti rilevanti. *comprensivo di numero univoco, composto dalla iniziale lettera "N", numero progressivo /sigla FSN–DSA, oltre che l'indicazione della Federazione di Appartenenza e la data di iscrizione.* Chiedeva che venisse acquisita copia della istanza o delle istanze inviate dal Procuratore Federale alla Procura Generale dello Sport, contenenti la richiesta di proroga delle indagini relative al procedimento in oggetto, unitamente alla copia del documento inviato dalla Procura Generale Dello Sport alla Procura Federale, contenente la relativa autorizzazione alla proroga.

Relativamente ai fatti per cui è giudizio, la Deferita considerava di *nessuna rilevanza probatoria* le deposizioni dei Sigg. [OMISSIS], tutti a suo dire legati dal medesimo interesse a rappresentare falsamente l'immagine della Dott.ssa Bivona, avendo gli stessi “...*dimostrato più volte e palesemente di avere gravi motivi di rancore personale nei confronti della Dott.ssa Bivona*”. A tal proposito, riferiva che era inoltre intervenuta anche una pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale (priva di riferimenti e non depositata in giudizio), da cui sarebbe uscita dimostrata l'esistenza di un vero e proprio *sistema* dove più soggetti in accordo tra di loro avrebbero come unico scopo quello di colpire la Dott.ssa Bivona e la di lei figlia minore [OMISSIS], quest'ultima definita “...*una atleta da eliminare ad ogni costo e con ogni mezzo, non sul piano sportivo , ma su quello personale*”.

La Difesa della Deferita concludeva pertanto chiedendo in via principale, previamente acquisita la documentazione relativa all'iscrizione della notizia di illecito ed alle proroghe chieste dalla Procura Federale, disporre l'archiviazione del procedimento, non essendo stata raggiunta la prova dei fatti contestati. In via istruttoria chiedeva l'audizione del Dott. [OMISSIS], capitolando prove testimoniali, nonché l'audizione degli *Stewart* presenti nel concorso di Segesta del 24.05.2020, Giudici di Gara, Presidenti di Giuria, Veterinari, od altro soggetto presente in qualità di incaricato di concorso, capitolando prove testimoniali.

* * * * *

Il Presidente del Collegio Giudicante fissava l'udienza di trattazione per la data del 25.7.2022, ore 16.30.

L'udienza di trattazione del 25.7.2022 si teneva in modalità “da remoto” alla presenza dell'Avv. Valeria Maria Lo Schiavo per la Deferita e dell'Avv. Giampaolo Guarnieri per la Procura Federale.



Federazione Italiana Sport Equestri

In tal sede, la Difesa insisteva per l'ostensione della documentazione già richiesta nella propria memoria difensiva relativa alla fase di indagine. Il Tribunale, onerava la Procura Federale di produrre la documentazione richiesta dalla Deferita. Veniva perciò esibita -e seduta stante condivisa per via informatica- la "schermata" relativa alla iscrizione del procedimento sulla piattaforma informatica CONI in dotazione alle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali. Sempre tramite condivisione dello schermo veniva inoltre esibita istanza di proroga per i termini dell'attività di indagine, presentata il 29.9.2020 alla Procura Generale dello Sport.

La Procura Federale faceva altresì presente come il procedimento fosse stato iscritto nella piattaforma informatica nei trenta giorni successivi alla segnalazione e che il medesimo termine di trenta giorni non fosse neppure previsto dal Regolamento di Giustizia applicabile *ratione temporis* ai fatti per cui è giudizio. Rilevava infine che il termine in discorso ha comunque natura meramente ordinatoria, come affermato anche di recente dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Al fine di consentire un più attento vaglio della documentazione, il Tribunale chiedeva alla Procura Federale di inviarla al Tribunale stesso ed alla Difesa entro il giorno successivo all'udienza (la Procura provvedeva regolarmente in data 26.7.2022).

Il Tribunale, rigettate tutte le richieste istruttorie contenute nella memoria di costituzione della Deferita, perché ritenute superflue ai fini del decidere, invitava le parti a concludere.

La Procura Federale, riportandosi ai propri atti, concludeva chiedendo la sospensione ai sensi dell'art. 6.1, nn. 4, 9 e 11 RdG per nove mesi, oltre all'ammenda *ex art.* 6.1 n. 3 RdG per Euro 2.000.

La Difesa, riportandosi al contenuto della propria memoria difensiva, chiedeva il proscioglimento della Deferita, osservando che nel procedimento avanti al Giudice Sportivo Nazionale n. 1/22 la Dott.ssa Bivona era stata giudicata non colpevole. La Procura replicava osservando che si trattava di un procedimento nel quale il GSN, in assenza di elementi certi a carico della Dott.ssa Bivona, aveva disposto non doversi procedere.

Il Tribunale si riservava, concedendo alle parti, in ordine alla produzione documentale della Procura, termine alla Difesa sino al 27.7.22 per concludere e termine alla Procura fino al 30.07.22 per eventuali repliche. Successivamente all'udienza, non pervenivano ulteriori atti delle parti.



Federazione Italiana Sport Equestri

MOTIVI

Il procedimento per cui è giudizio deve essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011).

Nell'odierno giudizio si contestano alla Dott.ssa Bivona due distinti comportamenti:

- il 24.5.2020, in occasione del Concorso di Segesta, avrebbe pubblicamente ingiuriato il tesserato Sig. [OMISSIS], urlandogli ripetutamente “*sei una merda*”;
- il 05.7.2020, durante un concorso tenutosi a Palermo, al termine della prova della figlia, si sarebbe rivolta nei confronti dei tesserati -presso l'A.S.D. Equilandia- Sigg. [OMISSIS] e altri, tra cui anche tesserati di minore età, esibendo loro “il dito medio”.

Prima di affrontare la vicenda nel merito, occorre anzitutto valutare le eccezioni preliminari sollevate dalla Difesa. Quest'ultima, vorrebbe in sostanza affermare che gli illeciti disciplinari si sarebbero prescritti per *superamento dei termini* previsti dal *nuovo* Regolamento di Giustizia FISE. Da ciò farebbe discendere la *contestuale prescrizione di qualunque azione* nei confronti della Dott.ssa Bivona.

L'eccezione pare tanto generica quanto infondata. A tal riguardo, le difese della Dott.ssa Bivona si incentrano essenzialmente sui tempi delle indagini della Procura Federale che hanno prima condotto all'intenzione di deferimento e poi al successivo deferimento.

Relativamente alla tempistica delle indagini, occorre dunque osservare quanto segue. Va anzitutto premesso che i fatti per cui giudizio risulterebbero accaduti tra il maggio ed il luglio 2020, epoca in cui era ancora vigente il RdG FISE del 2016, rimasto in vigore fino al 06.7.2021 (testo che, per comodità verrà chiamato di qui in avanti “vecchissimo”). Al vecchissimo testo ha fatto seguito



Federazione Italiana Sport Equestri

quello rimasto in vigore dal 07.7.2021 fino al 08.3.2022 (che, per comodità verrà chiamato di qui in avanti “vecchio”). Dal 9.3.2022 è infine operativo il più recente testo (tuttora in vigore e che per comodità verrà chiamato di qui in avanti “nuovo”).

Ebbene, i fatti per cui è giudizio vanno dunque valutati secondo il “vecchissimo” RdG e le relative norme procedurali.

In tal senso, è corretto affermare che all’epoca delle condotte contestate non era previsto alcun termine per l’apertura delle indagini. L’art. 66 RdG vecchissimo testo, applicabile *ratione temporis* ai fatti per cui è giudizio, nulla dice al riguardo. Il termine di 30 giorni per provvedere all’iscrizione sull’apposito registro è stato introdotto solo con l’art. 65.2 RdG vecchio testo nel luglio 2021. L’esibizione in udienza della schermata del portale CONI riservato alle Procure Federali (e successiva produzione in giudizio del relativo *screenshot*) da cui risulta che la *notitia criminis* è stata iscritta sul portale CONI in data 02.9.2020 nulla aggiunge alla questione, salvo confermare che l’iscrizione è comunque avvenuta nel termine di 30 giorni (la segnalazione è del 08.8.2020).

Dalla documentazione in atti risulta inoltre corretto anche il tempo di durata delle indagini. Infatti, prendendo a riferimento come data di inizio il 02.9.2020 (come riportato sulla piattaforma CONI), l’indagine avrebbe dovuto avere una durata ordinaria di 60 giorni, come in effetti già previsto (all’art. 66.3) anche dal vecchissimo testo del RdG. Agli atti del giudizio risultano tuttavia anche l’istanza di proroga delle indagini presentata in data 29.10.2020 dalla Procura Federale FISE alla Procura Generale CONI ed in pari data concessa (con comunicazione Prot. n. 4660 del 29.10.2020) per ulteriori 40 giorni e dunque fino all’11.12.2020, essendo pacifico -perché dichiarato dalla stessa Deferita nella propria memoria difensiva- che *l’ultimo atto di indagine porta la data del 04.12.2020*, ossia una settimana prima dello spirare della proroga.

Si può solo aggiungere, *ad abundantiam*, che anche nei suoi più recenti arresti giurisprudenziali il Collegio di Garanzia dello Sport (da ultimo Sez. 4^a, Decisione n. 42/2022 del 30.6.2022) è tornato a ribadire che, in mancanza di una diversa previsione nella regolamentazione federale e pur dovendosi contenere i tempi dell’indagine entro un limite “ragionevole” (la cui valutazione è rimessa al giudice endofederale), i termini per l’esercizio dell’azione disciplinare non sono perentori, fatta ovviamente salva l’eccezione di prescrizione dell’illecito.



Federazione Italiana Sport Equestri

Riguardo a quest'ultima -benché molto sommariamente sollevata dalla Difesa- va detto che l'art. 65.3 lett. d) del vecchissimo testo del RdG (pedissequamente ripreso, pur con diversa numerazione, anche nelle successive stesure) stabilisce che il potere di sanzionare le fattispecie come quelle per cui è giudizio si prescrive *entro la quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione*, per cui anche sotto tale profilo l'eccezione risulta infondata.

Passando al merito delle violazioni contestate, l'efficacia probatoria di tutte le dichiarazioni raccolte in sede di indagine ed acquisite agli atti del giudizio non pare revocabile in dubbio. Le condotte ascritte alla Deferita risultano puntualmente confermate dai tesserati Sigg. [OMISSIS]. Le prove orali di segno contrario proposte dalla Difesa sono state ritenute irrilevanti ai fini del decidere, essendo queste in parte esplorative ed in altra parte mirate ad una prova negativa inammissibile, risultando del tutto plausibile (ed anzi logico) che le condotte per cui è giudizio possano non essere state percepite da tutti i presenti.

Quanto alla attendibilità delle suddette dichiarazioni, pur avendo la Deferita fatto cenno a non meglio precisati *gravi motivi di rancore personale* nei suoi confronti da parte dei soggetti dichiaranti, non risultano in atti (né sul punto è stato richiesto alcun approfondimento istruttorio) elementi tali da far ritenere come effettivamente sussistenti quei *gravi motivi di rancore personale* che, in astratto, potrebbero inficiare la genuinità delle dichiarazioni. Sul punto, deve ritenersi per le stesse ragioni irrilevante il fatto che in altro procedimento già definito dal Giudice Sportivo Nazionale, le condotte ascritte alla Dott.ssa Bivona siano state ritenute, in quel caso, non sufficientemente provate. Nei suddetti termini, deve perciò ritenersi sussistente la responsabilità della Dott.ssa Bivona in ordine ai fatti per cui è giudizio.

In ordine alla sanzione da applicare il Collegio, tenuto conto della sussistenza della recidiva di cui all'art. 13.4 RdG, ritiene congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,



Federazione Italiana Sport Equestri

APPLICA

alla Deferita Simona Bivona (Codice FISE n. 000C6DC7) la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 6.1 n. IV, IX, XI RdG per nove mesi, oltre all'ammenda *ex art.* 6.1 n. III RdG per Euro 2.000 (duemila).

*****,

Manda alla Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2022.

PRESIDENTE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Pierfrancesco Viti

COMPONENTE -RELATORE: f.to Avv. Simone Colla